

LA DISCIPLINA ANTINCENDIO: LA NUOVA NORMATIVA E I NUOVI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Ricordo che a seguito dei tre nuovi decreti sulla prevenzione incendi:

- "Decreto controlli" D.M. 01/09/21 "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio" che entra in vigore il 25/09/22;
- "Decreto GSA" D.M. 02/09/21 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio", che entra in vigore il 04/10/22;
- "Decreto Minicodice" D.M. 03/09/21 "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro", che entra in vigore il 29/10/22.

L'attuale D.M. 10/03/98 sarà definitivamente abrogato a far data dal 29/10/22.

In considerazione della nuova disciplina illustrata nei tre suddetti decreti e nelle rispettive circolari VVF di chiarimento, ovverosia del quadro complessivo di norme sotto riportato, rammento, sinteticamente, quali saranno i nuovi gli obblighi del datore di lavoro che comporteranno le seguenti attività:

- adeguamento del Piano di Emergenza Aziendale (PEA);
- adeguamento del Documento di Valutazione del Rischi (DVR) per quanto riguarda la definizione dell'entità del rischio incendio e le relative misure di gestione per la prevenzione degli incendi;
- aggiornamento delle procedure di prevenzione e gestione e le istruzioni operative in particolare sulla gestione del rischio incendio **ed esplosione**;
- **aggiornamento dei contratti/capitolati tecnici inerenti alla manutenzione dei presidi antincendio** (estintori, idranti, rilevatori di fumo, porte tagliafiamma, ecc).

Occorre precisare che già il D.M. 10/03/94 (avente valore cogente ai sensi del D.Lgs. 81/08) imponeva gli stessi obblighi, che i nuovi Decreti definiscono però più in dettaglio e con misure più restrittive anche a seguito dell'evoluzione della tecnica.

NOVITA' APPORTATE DAL "DECRETO CONTROLLI" - D.M. 01/09/21

Con riferimento alle nuove indicazioni di dettaglio contenute nel Decreto e nei suoi allegati, il datore di lavoro dovrà:

- **effettuare i controlli e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio secondo i criteri dell'allegato I del D.M. e mediante tecnici manutentori qualificati secondo l'allegato II del D.M. e registrarli in apposito registro**;
- **attuare gli interventi per i controlli e la manutenzione anche attraverso i modelli di organizzazioni e gestione di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 81/08**;
- effettuare regolarmente le attività di sorveglianza (da parte di lavoratori adeguatamente istruiti) sulle attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio, con l'ausilio di idonee liste di controllo.

NOVITA' APPORTATE DAL "DECRETO GSA" - D.M 02/09/21

Con riferimento alle nuove indicazioni di dettaglio contenute nel Decreto e nei suoi allegati, il datore di lavoro dovrà:

- adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II al Decreto stesso, e riportare tali misure nel Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs. 81/08;
- predisporre un Piano di Emergenza Aziendale (PEA) con in contenuti di cui all'allegato II al Decreto stesso, indicante le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza, nonché i nominativi dei soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione emergenze;

- per i luoghi di lavoro in cui vi è obbligo di predisposizione del piano di emergenza, effettuare esercitazioni antincendio almeno annuali, secondo i criteri di cui all'allegato I al Decreto stesso;
- fornire ai lavoratori adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato I del Decreto stesso, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività;
- designare i lavoratori "addetti al servizio antincendio" in base agli esiti della valutazione dei rischi d'incendio e delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza (incluso il PEA ove previsto);
- prevedere per i lavoratori designati "addetti al servizio antincendio" **la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento almeno quinquennale** secondo i criteri di cui all'allegato III al Decreto stesso.

NOVITA' APPORTATE DAL "DECRETO MINICODICE" - D.M. 03/09/21

Con riferimento alle nuove indicazioni di dettaglio contenute nel Decreto e nei suoi allegati, il datore di lavoro dovrà:

- **aggiornare la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio che devono fare parte integrante del DVR ex D.Lgs. 81/08;**
- effettuare la valutazione dei rischi di incendio in conformità ai criteri indicati nell'articolo 3 del Decreto e del DVR ex D.Lgs. 81/08 e **che deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, "Protezione da atmosfere esplosive" del D.Lgs. 81/08.**